

Regolamento degli istituti della partecipazione Istanze, petizioni, proposte di deliberazione, istruttoria pubblica, referendum

Deliberazione CC n° 74 del 3/5/2010

Indice

Titolo I – Disposizioni comuni

Titolo II – Istanze, petizioni e proposte di deliberazione

Titolo III – Istruttoria pubblica

Titolo IV – Referendum consultivo e abrogativo

Titolo I

Disposizioni comuni

Art. 1 – Finalità

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 8 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dagli art. 29 ss. dello Statuto del Comune di Pistoia, richiamata inoltre la legge regionale toscana 27 dicembre 2007, n.69, l'Amministrazione comunale garantisce il rispetto e la tutela dei diritti dei cittadini e degli utenti da parte degli organi e degli uffici della Città, anche al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità della attività amministrativa, conformando la stessa ai criteri di economicità, efficienza, efficacia, trasparenza e pubblicità.

Art. 2 – Oggetto

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo, il presente regolamento disciplina:
 - a. le istanze, le petizioni e le proposte di deliberazione di iniziativa popolare;
 - b. il procedimento di istruttoria pubblica;
 - c. i referendum consultivo e abrogativo.

Art. 3 – Soggetti titolari del diritto di partecipazione

1. Le istanze e le petizioni possono essere sottoscritte e proposte:
 - a) da coloro che sono iscritti nelle liste elettorali del Comune di Pistoia;
 - b) da coloro che sono iscritti da almeno sei mesi nel registro della popolazione residente del Comune di Pistoia ed abbiano compiuto la maggiore età, escluso coloro che sono privi di elettorato attivo e passivo in conseguenza di provvedimento giurisdizionale passato in giudicato;
 - c) dai residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
2. Le proposte di deliberazione, l'istruttoria pubblica e i referendum possono essere sottoscritti e proposti soltanto da coloro che sono iscritti nelle liste elettorali del Comune di Pistoia.

Titolo II

Istanze, petizioni e proposte di deliberazione

Art. 4 – Istanza

1. L'istanza consiste in una richiesta di informazioni in ordine a specifici problemi oggetto dell'attività dell'Amministrazione.
2. L'istanza, sottoscritta anche da un solo titolare del diritto di partecipazione di cui al precedente art. 3, comma 1, può essere rivolta al Sindaco e ai Dirigenti comunali per materie nelle quali esercitano competenza a rilevanza esterna.
3. L'istanza deve essere presentata all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.). L'U.R.P. provvede al protocollo e, entro tre (3) giorni dalla presentazione, trasmette l'atto al Sindaco o al Dirigente comunale.
4. Entro trenta (30) giorni dalla ricezione dell'istanza, il Sindaco, ovvero un Assessore da lui delegato, o il Dirigente comunale rispondono all'istanza.
5. La risposta deve essere scritta e inviata al firmatario tramite posta cartacea oppure posta elettronica.

Art. 5– Petizione

1. Attraverso la petizione vengono sottoposti all'attenzione dell'Amministrazione specifici problemi e/o avanzate possibili soluzioni.
2. La petizione può essere rivolta al Sindaco o al Consiglio comunale.

Art. 6 – Petizione rivolta al Sindaco

1. La petizione rivolta al Sindaco è sottoscritta da almeno venticinque (25) titolari del diritto di partecipazione di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento. I primi tre (3) firmatari devono sottoscriverla in qualità di proponenti con la propria firma autenticata, secondo le modalità previste dall'art. 21, comma 2, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dai soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni nell'ambito dei procedimenti elettorali.
2. La petizione deve essere presentata all'U.R.P. da almeno uno dei primi tre (3) firmatari. L'U.R.P. provvede al protocollo e, verificata la sussistenza delle altre sottoscrizioni, entro tre (3) giorni, trasmette la petizione al Sindaco.
3. Entro quarantacinque (45) giorni dalla ricezione della petizione, il Sindaco ovvero un Assessore da lui delegato risponde alla petizione.
4. La risposta deve essere scritta e inviata al primo firmatario tramite posta cartacea oppure posta elettronica.

Art. 7 – Petizione rivolta al Consiglio comunale

1. La petizione rivolta al Consiglio comunale è sottoscritta da almeno cento (100) titolari del diritto di partecipazione di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento. I primi cinque (5) firmatari devono sottoscriverla in qualità di proponenti con la propria firma autenticata secondo le modalità previste dall'art. 21, comma 2, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dai soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni nell'ambito dei procedimenti elettorali.

2. La petizione deve essere presentata all'U.R.P. da almeno uno dei primi cinque firmatari. L'U.R.P. provvede al protocollo e, verificata la sussistenza delle altre sottoscrizioni, entro tre (3) giorni dalla presentazione, trasmette la petizione al Presidente del Consiglio comunale.
3. Entro trenta (30) giorni dalla ricezione della petizione, il Presidente del Consiglio comunale, di concerto con il Presidente della Commissione consiliare competente, convoca quest'ultima in una seduta per la discussione della petizione.
4. Il Presidente del Consiglio comunica in tempo utile al primo firmatario, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, la data fissata per la discussione nella Commissione consiliare competente.
5. I proponenti potranno intervenire per delucidazioni e chiarimenti.
6. Sulla petizione la Commissione si pronuncia a maggioranza dei presenti.

Art. 8 – Proposta di deliberazione

1. La proposta di deliberazione di iniziativa popolare consiste in una proposta di adozione di provvedimenti amministrativi formali e definitivi.
2. La proposta di deliberazione può essere rivolta al Consiglio comunale o alla Giunta.
3. La proposta di deliberazione si compone di due fasi:
 - a. la fase di richiesta di proposta di deliberazione;
 - b. la fase di raccolta e presentazione delle firme in calce alla proposta di deliberazione.

Art. 9 – Richiesta di proposta di deliberazione

1. La richiesta di proposta di deliberazione è sottoscritta da almeno centoventicinque (125) titolari del diritto di partecipazione di cui all'**art.** 3, comma 2, del presente regolamento. Le firme devono essere autenticate secondo le modalità previste dall'**art.** 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dai soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni nell'ambito dei procedimenti elettorali.
2. La richiesta di proposta di deliberazione deve avere, a pena di inammissibilità:
 - a. forma scritta;
 - b. un oggetto determinato di competenza del Consiglio comunale o della Giunta;
 - c. una premessa in cui sono richiamati i riferimenti normativi;
 - d. una relazione in cui sono indicati le motivazioni e il dispositivo.

Se ha ad oggetto una disciplina regolamentare la proposta deve essere redatta in articoli.

3. I proponenti hanno diritto di ottenere dall'Amministrazione i dati e le informazioni relative alle entrate, alle spese e al bilancio comunale necessari per la formulazione della proposta comportanti nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate.
4. La richiesta di proposta di deliberazione deve essere presentata alla Segreteria generale del Comune. Il Segretario Generale verifica la regolarità delle sottoscrizioni e la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, ed entro trenta (30) giorni dalla ricezione danno notizia dell'esito della verifica al primo firmatario.
5. Qualora la verifica abbia esito negativo, i proponenti possono adeguare il testo ai rilievi ad essi comunicati e presentarlo nella nuova formulazione. In tal caso i proponenti possono chiedere al Direttore generale di avvalersi della collaborazione degli uffici competenti.
6. Qualora la verifica abbia esito positivo, se la proposta ha ad oggetto materie di competenza del Consiglio comunale, entro trenta (30) giorni deve essere esaminata in via preventiva dalla competente Commissione consiliare.

7. Il Presidente della Commissione competente comunica in tempo utile ai primi tre firmatarî, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, la data fissata per la discussione nella Commissione consiliare competente, invitando il Sindaco o un suo delegato. I tre proponenti potranno intervenire per delucidazioni e chiarimenti. La proposta di deliberazione può essere modificata in Commissione se i proponenti presenti si dichiarano favorevoli.
8. Esaurito l'esame in Commissione, i promotori possono dare inizio alla raccolta delle firme, che si deve chiudere nei novanta (90) giorni successivi.

Art. 10 – Modalità di raccolta e presentazione delle firme in calce a proposte di deliberazione

1. La proposta di delibera è sottoscritta da almeno seicentoventicinque (625) titolari del diritto di partecipazione di cui all'**art.** 3, comma 2, del presente regolamento. Le firme devono essere autenticate secondo le modalità previste dall'**art.** 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dai soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni nell'ambito dei procedimenti elettorali.
2. Le firme a sostegno della richiesta devono essere raccolte in appositi fogli, ciascuno dei quali deve avere le seguenti caratteristiche:
 - a. intitolazione "proposta di deliberazione del Consiglio comunale o della Giunta;
 - b. il testo della delibera nella formulazione che si intende sottoporre in votazione;
 - c. indicazione chiara e completa della generalità della persona (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) e dell'annotazione del documento di identità;
 - d. spazio per la sottoscrizione;
 - e. vidimazione da parte del Segretario generale o un suo delegato, mediante apposizione del numero d'ordine, del timbro dell'ufficio, della data e della propria firma.
3. La proposta di deliberazione è presentata all'U.R.P. dai primi tre firmatari. L'U.R.P. provvede al protocollo e, verificata la sussistenza delle altre sottoscrizioni, entro quindici (15) giorni dalla presentazione, trasmette la proposta di deliberazione al Presidente del Consiglio comunale o al Sindaco a seconda che la proposta sia di competenza del Consiglio comunale o della Giunta.

Art. 11 – Esito della proposta di deliberazione

1. Se la proposta ha ad oggetto materie di competenza del Consiglio comunale, entro trenta (30) giorni dalla ricezione, il Presidente del Consiglio comunale iscrive la proposta al primo punto dell'ordine del giorno della seduta del Consiglio.
2. Se la proposta ha ad oggetto materie di competenza della Giunta, entro trenta (30) giorni dalla ricezione, il Sindaco iscrive la proposta al primo punto dell'ordine del giorno della Giunta.
3. La deliberazione sulla proposta non ammette emendamenti o modifiche. Essa deve essere motivata in modo da rendere chiare le ragioni per le quali la richiesta è accolta o respinta.

Titolo III Istruttoria pubblica

Riforma statutaria

Capo II Istruttoria pubblica – Referendum

Art. 29-bis – Istruttoria pubblica

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale di competenza del Consiglio comunale, l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica.
2. Sull'indizione dell'istruttoria decide il Consiglio comunale su proposta della Giunta o di un quarto (1/4) dei consiglieri comunali. L'istruttoria può essere altresì indetta quando ne facciano richiesta almeno milleduecentocinquanta (1250) persone.
3. L'istruttoria si svolge nella forma di pubblico contraddittorio, cui possono partecipare, per il tramite di un esperto associazioni, comitati, gruppi di cittadini portatori di un interesse non individuale.
4. Il regolamento disciplina le modalità di svolgimento dell'istruttoria, che deve essere conclusa entro tempi certi.
- 5.

Capo I – Istruttoria pubblica

Art. 12 – Istruttoria pubblica

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale di competenza del Consiglio comunale, l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica.

Art. 13 – Richiesta di istruttoria pubblica

1. L'indizione dell'istruttoria pubblica è decisa dal Consiglio comunale su proposta della Giunta o di un quarto (1/4) dei consiglieri comunali o di almeno milleduecentocinquanta (1250) titolari del diritto di partecipazione di cui all'**art.** 3, comma 2, del presente regolamento. Le firme devono essere autenticate secondo le modalità previste dall'**art.** 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dai soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni nell'ambito dei procedimenti elettorali.
2. In caso di proposta popolare, le firme a sostegno della richiesta devono essere raccolte in appositi fogli, ciascuno dei quali deve avere le seguenti caratteristiche:
 - a. intitolazione del procedimento amministrativo per il quale viene richiesta l'istruttoria pubblica;
 - b. indicazione chiara e completa della generalità della persona (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) e dell'annotazione del documento di identità;
 - c. spazio per la sottoscrizione;
 - d. vidimazione da parte del Segretario generale o un suo delegato, mediante apposizione del numero d'ordine, del timbro dell'ufficio, della data e della propria firma.
3. La richiesta di istruttoria è presentata all'U.R.P. da almeno cinque (5) dei primi cinquanta firmatari. L'U.R.P. provvede al protocollo e, verificata la sussistenza delle altre

sottoscrizioni, entro cinque (5) giorni dalla presentazione, trasmette la richiesta al Presidente del Consiglio comunale.

Art. 14 – Procedimento dell'istruttoria e esito

1. La richiesta di istruttoria viene iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale.
2. Entro dieci (10) giorni dall'esecutività della deliberazione consiliare di ammissione dell'istruttoria, il Sindaco convoca una seduta, da tenersi entro un mese dalla deliberazione consiliare, o più sedute, la prima delle quali deve tenersi comunque entro un mese dalla deliberazione consiliare.
3. Nella convocazione il Sindaco indica la data e il luogo della seduta e ne dà avviso alla cittadinanza mediante l'inserimento della notizia sul sito internet del Comune di Pistoia e la sua pubblicazione sui due giornali quotidiani aventi maggiore diffusione.
4. Le sedute sono pubbliche e sono presiedute dal Sindaco o da un suo delegato.
5. Le sedute iniziano con una sintetica illustrazione tecnica della questione oggetto dell'istruttoria da parte del Sindaco o di esperti da lui delegati. Seguono gli interventi delle associazioni, dei comitati e dei gruppi di cittadini, rappresentati da esperti. Conclusi gli interventi degli esperti espressione dei cittadini, i presenti possono interrogare il Sindaco o il suo delegato e gli esperti dell'Amministrazione sull'oggetto dell'istruttoria, secondo tempi e modalità fissati dal Presidente della seduta, anche in relazione al numero dei presenti e alla quantità e complessità delle domande.
6. Coloro che intervengono possono presentare documenti e relazioni scritte. Delle sedute vengono redatti processi verbali, sottoscritti dal Segretario generale o da un suo delegato. I verbali, i documenti e le relazioni scritte vengono acquisiti agli atti del procedimento.
7. A conclusione della seduta o delle sedute, il Presidente dichiara chiusa la fase dell'istruttoria pubblica e ne trasmette gli atti al Presidente del Consiglio comunale, il quale, entro sessanta (60) giorni dalla ricezione degli atti, convoca un apposito Consiglio comunale avente ad oggetto i documenti e gli esiti dell'istruttoria.
8. Il Consiglio comunale dovrà dichiarare pubblicamente se intende:
 - a. rinunciare all'atto;
 - b. presentare un atto alternativo;
 - c. modificare l'atto, indicando le parti su cui intende intervenire;
 - d. continuare a sostenere il medesimo atto.In ogni caso la scelta dovrà essere esaurientemente motivata.
9. L'istruttoria deve concludersi entro novanta (90) giorni dalla deliberazione del Consiglio comunale di cui al comma 2 del presente articolo.

Titolo IV

Referendum comunale consultivo e abrogativo

Riforma statutaria

Articolo 30 - Referendum popolari

1. I referendum comunali sono atti di democrazia diretta e devono riguardare questioni interessanti la comunità locale di competenza dell'Amministrazione comunale. Essi possono essere consultivi o abrogativi.

Capo I – Principi generali

Art. 15 – Tipi, materie e limiti

1. A norma dell'art. 30 dello Statuto sono ammessi referendum consultivi e abrogativi.
2. Per il valido svolgimento dei referendum abrogativi è necessaria la partecipazione del cinquanta per cento più uno di coloro che hanno partecipato alle elezioni del Consiglio comunale immediatamente precedente alla data stabilita ai sensi dell'art. 21 del presente regolamento.
3. I soggetti di cui all'art. 3, comma 2, del presente regolamento possono:
 - a. mediante referendum consultivo, esprimere la loro volontà e il loro orientamento in merito a temi, iniziative, programmi, progetti di competenza del Consiglio comunale;
 - b. mediante referendum abrogativo, eliminare dall'ordinamento comunale, totalmente o parzialmente, deliberazioni adottate dal Consiglio comunale. L'abrogazione parziale può avere ad oggetto esclusivamente disposizioni aventi autonomo contenuto normativo.
4. I referendum consultivo e abrogativo non possono essere indetti nelle materie indicate dall'art. 30, comma 3, dello Statuto, nonché gli strumenti di pianificazione e gli atti di governo del territorio.
5. Il quesito sottoposto a referendum abrogativo non può, inoltre, essere considerato ammissibile:
 - a. quando la richiesta concerna una eterogenea pluralità di disposizioni carenti di una matrice razionalmente ed oggettivamente unitaria;
 - b. quando la richiesta concerna deliberazioni, o parti di esse, a contenuto legislativamente vincolato;
 - c. quando la richiesta concerna deliberazioni, o parti di esse, già sottoposte a referendum nell'arco della medesima tornata amministrativa, ovvero da considerare abrogate per effetto di deliberazioni successivamente intervenute che abbiano modificato in modo sostanziale la disciplina oggetto del quesito;
 - d. quando l'eventuale abrogazione derivante dal referendum non potrebbe avere più effetti di sorta, a causa dell'avvenuto e completo conseguimento di efficacia di atti ulteriori di natura esecutiva rispetto a quello di cui si chiede l'abrogazione;
 - e. quando la richiesta concerna atti amministrativi produttivi di effetti giuridici nei confronti di soggetti individuati o individuabili dall'atto stesso.

Art. 16 – Data di effettuazione del referendum

1. Ogni anno può essere indetta un'unica giornata di votazioni per lo svolgimento dei referendum da tenersi in una domenica compresa nel periodo che va dal 15 febbraio al 15 aprile ovvero in quello dal 15 ottobre al 15 dicembre, con orario dalle ore 8.00 alle ore 22.00.
2. La data del referendum non può coincidere con quella prevista per l'espletamento di consultazioni elettorali o referendari nei casi espressamente previsti dalla legge.
3. Nel fissare il giorno in cui dovrà tenersi la consultazione il Sindaco dovrà garantire l'accorpamento di più proposte referendarie.

Art. 17 – Disciplina della propaganda referendaria

1. La propaganda referendaria è consentita dal trentesimo giorno antecedente fino al giorno di venerdì precedente la data di votazione
2. La propaganda mediante affissione di manifesti e di altri stampati viene riservata, in uguale misura ed esclusivamente negli spazi appositamente allestiti, ai partiti politici, alle formazioni e ai gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale e nei Consigli Circoscrizionali, nonché ai promotori del Referendum che, entro il trentaquattresimo giorno antecedente la data di votazione, ne abbiano fatto esplicita richiesta alla Segreteria Generale.
3. Gli aventi diritto di cui al comma precedente, che abbiano presentato la richiesta di utilizzo degli spazi, possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte di associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso alla Segreteria Generale.
4. Gli spazi saranno individuati e delimitati, in base al numero dei richiedenti, con provvedimento della Giunta Comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo Consiliari, in analogia ai criteri ed alle modalità stabilite dalla normativa statale. Entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione, il Sindaco o un suo delegato comunica agli aventi diritto l'elenco degli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.
5. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni e i divieti nonché le sanzioni di cui all'art. 9 della Legge 4 aprile 1956, n. 212.

Capo II – Commissione di esperti**Art. 18 – Composizione**

1. L'ammissibilità del quesito referendario è stabilita da una specifica Commissione di esperti composta da:
 - a. un magistrato, nominato dal Presidente del Tribunale;
 - b. un Giudice di pace, nominato dal Coordinatore dei Giudici di pace;
 - c. un dirigente della Prefettura, nominato dal Prefetto.

Art. 19 – Insediamento e disciplina dell'attività

1. Entro venti giorni dal suo insediamento, il Presidente del Consiglio comunale invita le Autorità di cui all'articolo precedente a provvedere alle nomine di propria competenza.
2. Entro 30 giorni dalla nomina dell'ultimo commissario, la Commissione di esperti è convocata dal Presidente del Consiglio comunale per la seduta di insediamento e l'elezione del Presidente,
3. La Commissione di esperti si riunisce presso la Presidenza del Consiglio comunale che le assicura il supporto necessario.
4. La Commissione delibera a maggioranza.

5. Le riunioni non sono pubbliche e di esse è redatto processo verbale.

Capo III – Procedimento per l'indizione del referendum

Art. 20 – Modalità di promozione dei referendum

1. Il referendum consultivo può essere promosso con richiesta presentata da almeno novecento (900) titolari del diritto di partecipazione ai referendum comunali di cui all'**art.** 3, comma 2, del presente regolamento.
2. Il referendum abrogativo può essere promosso con richiesta presentata da almeno milleottocentocinquanta (1850) titolari del diritto di partecipazione ai referendum comunali di cui all'**art.** 3, comma 2, del presente regolamento.
3. I soggetti che intendono procedere alla raccolta di firme per la presentazione di richieste di referendum devono costituirsi, in numero non inferiore a dieci, in Comitato promotore nel cui seno deve essere nominato un Presidente, che ne assume la rappresentanza. Il Comitato promotore procede alla raccolta delle firme, alla presentazione della richiesta e all'esercizio delle facoltà stabilite dal presente titolo.

Art. 21 – Raccolta delle firme

1. Le firme a sostegno della richiesta devono essere raccolte in appositi fogli, ciascuno dei quali deve avere le seguenti caratteristiche:
 - a. intitolazione "richiesta di referendum (abrogativo o consultivo a seconda dei casi) comunale";
 - b. il quesito referendario nella formulazione che si intende sottoporre alla consultazione;
 - c. indicazione chiara e completa della generalità della persona (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) e dell'annotazione del documento di identità;
 - d. spazio per la sottoscrizione;
 - e. vidimazione da parte del Segretario generale o un suo delegato, mediante apposizione del numero d'ordine, del timbro dell'ufficio, della data e della propria firma.
2. Le firme devono essere autenticate secondo le modalità previste dall'**art.** 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dai soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni nell'ambito del procedimento elettorale.
3. Ai fini della loro validità le sottoscrizioni devono essere corredate dall'attestazione del possesso del requisito di iscrizione elettorale prevista dall'**art.** 3, comma 2, in relazione a ciascun firmatario. Per coloro che hanno titolo a partecipare al Referendum, pur non essendo elettori del Comune, è necessario acquisire il certificato penale prima del rilascio dell'attestazione sul periodo di iscrizione anagrafica. Le attestazioni sono rilasciate dall'Ufficio elettorale del Comune.

Art. 22 – Presentazione della richiesta

1. Il Presidente del Comitato, o un suo delegato, provvede alla presentazione della richiesta di referendum presso la Segreteria Generale del Comune, entro il termine di trenta (30) giorni dalla data di vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme. La richiesta prodotta oltre tale termine non ha efficacia ai fini della promozione della procedura referendaria, e determina l'invalidità delle sottoscrizioni raccolte.
2. All'atto di presentazione della richiesta i promotori devono produrre le firme raccolte assieme alle attestazioni del possesso del requisito di iscrizione elettorale.

3. Entro cinque (5) giorni dalla presentazione, la richiesta di referendum deve essere trasmessa al Dirigente del Settore Servizi Demografici per lo svolgimento del controllo di cui all'articolo successivo. Il Segretario Generale dà notizia della richiesta di Referendum al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale.
4. Qualora la richiesta di Referendum sia presentata dopo il mese di febbraio dell'anno precedente a quello di rinnovo del Consiglio comunale, l'esame di ammissibilità è rinviato al periodo successivo allo svolgimento delle elezioni amministrative.

Art. 23 – Controllo del numero e della validità delle sottoscrizioni

1. Il Dirigente del Settore Servizi Demografici accerta il numero e la validità delle sottoscrizioni presentate a sostegno della richiesta e, entro cinque giorni, trasmette al Presidente del Consiglio comunale, al Segretario generale, e al Presidente della Commissione di esperti una propria dichiarazione attestante il numero delle firme valide prodotte dal Comitato promotore.
2. Qualora le firme valide raccolte fossero inferiori alle settecentocinquanta (750) sottoscrizioni per il referendum consultivo e mille e cinquecento (1500) per il referendum abrogativo, il Sindaco dichiara con atto proprio l'inesistenza della richiesta di Referendum per mancanza del requisito stabilito dall'art. 20. Il provvedimento è comunicato al Presidente del Consiglio comunale e al Presidente del Comitato promotore.

Art. 24 – Ammissibilità della richiesta e riformulazione del quesito

1. Entro dieci giorni dalla ricezione della dichiarazione di cui all'articolo precedente, il Presidente della Commissione di esperti convoca la Commissione e il Presidente del Comitato dei promotori.
2. Udito il Comitato di promotori, la Commissione:
 - a. giudica l'ammissibilità delle proposte;
 - b. comunica le determinazioni adottate al Sindaco, ai Consiglieri comunali, al Presidente del Comitato promotore del Referendum e al Dirigente del Settore dei Servizi Demografici.
3. Le decisioni della Commissione devono essere motivate e, quando le richieste non sono accolte, la motivazione deve contenere il riferimento normativo che impedisce l'accoglimento.

Art. 25 – Raccolta delle firme dopo la presentazione della richiesta

1. Entro novanta (90) dalla ricezione della decisione di accoglimento della richiesta, il Comitato promotore deve raccogliere almeno tremilasettecentocinquanta (3750) firme se si tratta di Referendum consultivo o almeno settemilacinquecento (7500) firme se si tratta di Referendum abrogativo.
2. Alla raccolta si applicano le disposizioni di cui all'art. 21.

Art. 26 – Presentazione e controllo delle sottoscrizioni

1. Entro cinque giorni dalla scadenza del termine di raccolta di cui all'articolo precedente, il Presidente del Comitato promotore, o un suo delegato, provvede alla presentazione delle sottoscrizioni.
2. Le sottoscrizioni devono essere presentate alla Segreteria Generale del Comune, che deve trasmetterle al Dirigente del Settore Servizi Demografici entro cinque giorni dal ricevimento.

3. Il Dirigente del Settore Servizi Demografici provvede, nel termine di quindici giorni, al controllo del loro numero e validità. L'esito dell'accertamento è comunicato alla Segreteria Generale ed al Presidente della Commissione Comunale per il Referendum.
4. Qualora le firme valide raccolte fossero inferiori al quorum prescritto dall'art. 25, il Sindaco, dichiara con proprio atto l'inesistenza sopravvenuta della richiesta di Referendum per mancanza delle sottoscrizioni necessarie. Il provvedimento è comunicato al Presidente del Consiglio comunale e al Presidente del Comitato promotore.

Art. 27 – Data di svolgimento del Referendum

1. Il Referendum deve svolgersi nell'anno in corso, nei periodi previsti dall'art. 16, qualora la presentazione delle sottoscrizioni di cui al precedente articolo avvenga entro febbraio. In caso di presentazione successiva lo svolgimento della consultazione dovrà svolgersi nell'anno seguente.

Art. 28 – Provvedimenti amministrativi successivi al giudizio di ammissibilità

1. Il Referendum abrogativo non ha luogo, qualora il Consiglio Comunale abbia adottato, entro il termine di 40 giorni precedenti la data fissata per la consultazione, un provvedimento abrogativo della deliberazione o della parte di deliberazione oggetto del quesito, cui consegua, a giudizio della Commissione degli esperti, l'integrale accoglimento della richiesta referendaria. In tal caso la Commissione degli esperti propone al Sindaco di disporre l'interruzione della procedura.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale riunisce, entro il terzo giorno successivo all'adozione dell'atto deliberativo abrogativo, incidente sulla procedura referendaria, la Commissione degli esperti che si pronuncia in merito nel termine massimo dei tre giorni successivi.
3. La decisione della Commissione degli esperti è comunicata al Sindaco, ai Consiglieri Comunali, al Presidente del Comitato promotore e al Dirigente del Settore Servizi demografici ed elettorali.
4. La decisione della Commissione è resa pubblica dal Sindaco mediante l'affissione di avviso all'Albo Pretorio e l'utilizzo degli altri mezzi di pubblicità ritenuti idonei.

Art. 29 – Riformulazione del quesito referendario

1. Qualora la Commissione di esperti, in seguito all'adozione, nello stesso termine di quaranta giorni di cui all'articolo precedente, di atti deliberativi abrogativi incidenti sulla materia oggetto del Referendum, ritenga non integralmente e sostanzialmente abrogata la disciplina sottoposta alla consultazione, procede alla riformulazione del quesito referendario.
2. A tali fini il Presidente del Consiglio Comunale riunisce la Commissione degli esperti non oltre il secondo giorno successivo alla data di adozione della deliberazione consiliare, che provvede nei quattro giorni successivi alla sua riunione.
3. Le decisioni della Commissione degli esperti devono essere notificate immediatamente al Presidente del Comitato Promotore che nei due giorni successivi, può esprimere in merito le proprie osservazioni. La Commissione decide in via definitiva nei tre giorni successivi al ricevimento delle deduzioni.
4. La decisione della Commissione degli esperti è comunicata al Sindaco, ai Consiglieri Comunali, al Presidente del Comitato promotore e al Dirigente del Settore Servizi Demografici ed Elettorali.
5. L'interruzione della procedura è resa pubblica dal Sindaco mediante l'affissione di avviso all'Albo Pretorio e l'utilizzo degli altri mezzi di pubblicità ritenuti idonei.

Capo IV

Indizione e procedimento della consultazione referendaria

Art. 30 - Indizione del Referendum

1. Il Sindaco, sulla base del giudizio di ammissibilità di cui all'art. 24, e dell'attestazione del Dirigente del Settore Servizi Demografici di cui all'art. 26 del presente titolo, indice la consultazione referendaria, fissando la data ai sensi dell'art. 27.
2. Il Referendum deve essere indetto almeno sessanta giorni prima della consultazione in conformità alle norme del presente titolo. Della indizione del Referendum deve essere data adeguata pubblicità con le forme ritenute più idonee.
3. In ogni caso, almeno trenta giorni prima della votazione, devono essere affissi all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici, manifesti recanti il quesito referendario e le indicazioni sui requisiti e le modalità per l'esercizio del voto.
5. Nell'anno in cui il Consiglio Comunale viene rinnovato, in via ordinaria o straordinaria, non possono svolgersi consultazioni referendarie. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale il Referendum già indetto è rinviato a data successiva.

Art. 31 – Individuazioni delle sezioni elettorali e assegnazione degli aventi titolo

1. In occasione dei Referendum comunali il Sindaco, su proposta del Dirigente del Settore Servizi Demografici, riparte gli aventi titolo al voto in sezioni elettorali, determina le ubicazioni delle sedi di seggio, nell'ambito dei plessi scolastici vincolati ad uso elettorale, e forma, in riferimento a ciascuna sezione, la lista degli aventi diritto al voto per l'indetta consultazione referendaria.

Art. 32 - Avvisi di convocazione

1. Entro il quinto giorno precedente la data prevista per la consultazione referendaria, il Sindaco comunica agli aventi diritto al voto la sede, il numero della sezione, il giorno e l'orario della votazione mediante la consegna a mezzo postale di apposito avviso di convocazione.
2. Per i votanti appartenenti allo stesso nucleo familiare i dati di cui al comma 1 sono comunicati con un solo avviso.

Art. 33 - Uffici di Sezione

1. Ogni Ufficio di sezione è composto da un Presidente, da due scrutatori, di cui uno a scelta del Presidente assume la funzione di vicepresidente, e da un segretario scelto dal Presidente tra coloro che sono iscritti nelle liste elettorali e che sono in possesso del titolo di studio di scuola media superiore.
2. Ai componenti l'Ufficio di sezione è attribuito un compenso forfettario nella misura stabilita da apposito provvedimento della Giunta Comunale.

Art. 34 - Nomina dei componenti dell'ufficio di sezione

1. I componenti l'Ufficio di Sezione sono nominati dal Sindaco fra gli elettori iscritti negli albi delle persone idonee all'ufficio di Presidente e di scrutatore di seggio elettorale, previsti dalla legge, sulla base delle modalità previste per la costituzione dei seggi per le consultazioni elettorali.
2. Il Sindaco provvede alla predisposizione ed alla notifica degli atti di nomina a Presidente e a scrutatore di seggio elettorale per la consultazione referendaria comunale.

4. Qualora tutti od alcuni scrutatori non siano presenti all'atto della costituzione dell'ufficio di sezione, il Presidente del seggio provvede alla loro sostituzione, chiamando alternativamente l'anziano ed il più giovane fra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere, che non siano rappresentanti dei partiti politici rappresentati in Consiglio Comunale o nei Consigli Circostrizionali o dei promotori del Referendum presso la sezione e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione previste dall'[art. 23](#) del T.U. 16 maggio 1960, n. 570.

Art. 35 - Schede per il referendum

1. Le schede per il Referendum comunale, di tipo unico e di identico colore, devono avere le caratteristiche delle schede di votazione previste per le consultazioni referendarie nazionali.
2. Esse contengono il quesito letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.
3. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum comunali, all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso.
4. Nel caso di cui al terzo comma, l'Ufficio di sezione per il Referendum osserva, per gli scrutini, l'ordine di presentazione delle richieste presso la Segreteria Generale del Comune.

Art. 36 - Assegnazione del materiale ai seggi elettorali

1. Ogni seggio elettorale è dotato di almeno due cabine per la votazione e di un'urna, per ogni Referendum, per il deposito delle schede votate.
2. Il giorno precedente la consultazione il Presidente di seggio prende in consegna gli elenchi dei votanti della sezione, firmati dal Dirigente del Settore Servizi Demografici, il modello del verbale delle operazioni elettorali, le schede per la votazione, i verbali di nomina degli scrutatori, il timbro della sezione, il materiale di cancelleria e quant'altro occorre; il Presidente di seggio è responsabile della loro custodia.
3. Il materiale elettorale è consegnato al Presidente di seggio dal personale comunale appositamente incaricato con atto del Dirigente del Settore Servizi Demografici.

Art. 37 - Costituzione del seggio

1. Alle ore 16,00 del giorno precedente la consultazione, il Presidente costituisce l'Ufficio elettorale di sezione, chiamando a farne parte gli scrutatori, previo accertamento della loro identità personale.
2. I componenti di seggio elettorale provvedono, quindi, a verificare il numero delle schede e ad autenticarle in numero corrispondente agli iscritti negli elenchi dei votanti della sezione. Le operazioni di autenticazione delle schede di votazione devono essere eseguite secondo le modalità previste dai commi 4, 5, 6 e 7 dell'[art. 47](#) del D.P.R. n. 570/1960.
3. Il giorno della votazione l'ufficio elettorale di sezione deve ricostituirsi entro le ore 6,45.

Art. 38 - Disciplina della votazione

1. La votazione si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.
3. Gli elettori sono ammessi al voto previo riconoscimento della loro identità personale e votano tracciando sulla scheda un segno sulla risposta prescelta.

Art. 39 - Scrutinio dei voti

1. terminate le votazioni, il Presidente fa procedere immediatamente allo spoglio dei voti, a partire, nel caso in cui i Referendum siano più di uno, da quello la cui richiesta fu depositata per prima presso la Segreteria Generale del Comune.

2. Di tutte le operazioni compiute dal seggio è redatto apposito verbale in duplice copia. Nel verbale deve farsi anche menzione di tutti i reclami avanzati, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti e delle decisioni adottate.
 3. Per le operazioni di scrutinio e proclamazione dei risultati da parte del Presidente di seggio si applicano le disposizioni di legge in materia di consultazione referendaria nazionale, in quanto compatibile con il presente titolo.
 4. A scrutinio ultimato, il Presidente del seggio elettorale provvede a formare e ad inviare all'Ufficio Centrale per il Referendum, di cui al successivo art. 41, i plichi contenenti:
 - le schede corrispondenti ai voti contestati e provvisoriamente assegnati o non assegnati e le carte relative;
 - le schede nulle, le schede bianche e le schede corrispondenti a voti nulli;
 - le schede valide;
 - una copia del verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione.
- L'altro esemplare del verbale, chiuso in apposito plico, viene subito depositato nella segreteria del Comune.

Art. 40 - Partecipazione alle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione

1. Alle operazioni di voto e di scrutinio possono assistere, oltre agli iscritti nella lista di sezione:
 - i Consiglieri comunali e i componenti del Comitato Promotore;
 - un rappresentante del Comitato Promotore e di ogni gruppo consiliare rappresentato in Consiglio Comunale o Circoscrizionale. A tal fine la delega deve essere rilasciata con firma autenticata, ai sensi dell'art. 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53, dal Presidente del Comitato Promotore o dal Capo Gruppo Consiliare Comunale o Circoscrizionale. I rappresentanti esercitano le facoltà previste dalle disposizioni di legge in materia di consultazione referendaria nazionale.

Art. 41 - Ufficio Elettorale Centrale per il Referendum

1. Presso la sede del Servizio elettorale del Comune, è costituito l'Ufficio Centrale per il Referendum, composto dal Prefetto o suo delegato e da sei elettori iscritti all'albo dei Presidenti di Seggio Elettorale. Uno dei componenti assume anche le funzioni di verbalizzante.
2. L'Ufficio Centrale per il Referendum è costituito con atto del Sindaco adottato, su proposta del Dirigente del Settore Servizi Demografici, entro dieci giorni dalla data di indizione del Referendum.
3. L'Ufficio Elettorale Centrale per il Referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati e alle decisioni in ordine alle eventuali proteste e reclami presentati, procede all'accertamento del numero complessivo degli aventi diritto al voto, del numero dei votanti e della somma dei voti validamente espressi.
4. Delle operazioni di cui al precedente comma è redatto verbale in due esemplari, di cui uno resta depositato presso l'Ufficio elettorale del Comune ed uno trasmesso al Sindaco per la proclamazione dei risultati del Referendum.
5. I componenti dell'Ufficio Centrale hanno diritto agli emolumenti previsti dalla normativa per i componenti dell'Ufficio Centrale per il rinnovo dei Consigli Circoscrizionali.

Art. 42 - Proclamazione dell'esito ed effetti del Referendum

1. L'esito della consultazione è proclamato dal Sindaco e dal Presidente del Consiglio Comunale con apposito atto che deve essere reso noto con le forme di pubblicità ritenute più idonee.
2. Qualora il risultato del Referendum abrogativo sia favorevole all'abrogazione, totale o parziale, di una deliberazione del Consiglio Comunale, il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale dichiara l'avvenuta abrogazione, totale o parziale, della delibera consiliare.
3. L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della proclamazione del risultato e il Consiglio comunale disciplina con proprio atto eventuali procedimenti non ancora perfezionati.
4. In caso di Referendum consultivo il Consiglio Comunale prende atto del risultato ed assume le conseguenti motivate deliberazioni.